

TI_GERICHTE 35.2003.69 vom 23. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.69

FR: TI_GERICHTE 35.2003.69 du 23 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 35.2003.69 del 23 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 37

cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2): "...stellt das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2) Il legame fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi. Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le lesioni lamentate: "...Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer ausfallen als beim Nichttragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den höchsten Traumatisierungsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354) Dunque, il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso contrario". Nella sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997 pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo casualmente adeguato della negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni. 2.7. Per quanto concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di

sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.). Questo Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrietà (1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP. Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.

2.8. Nell'evenienza concreta quanto accaduto verso le ore 17.00 dell'11 maggio 2003 è descritto nel rapporto allestito il medesimo giorno da due agenti della Polizia stradale italiana intervenuti sul luogo del sinistro. Da questo documento risulta quanto segue: " Il giorno 11.05.2003 verso le ore 17:15 il conducente del veicolo "A" si immetteva nel flusso della circolazione da un parcheggio sito al km 44+143 della S.S. _____ nel Comune di _____, senza avvedersi che da tergo provenisse il veicolo "B" che procedeva sulla predetta Statale con direzione di marcia _____. Quest'ultimo vista la manovra del veicolo "A" frenava tanto da imprimere 3 m di traccia sul manto stradale, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi, in quanto data l'elevata velocità riscontrabile anche dagli ingenti danni riportati ai veicoli, collideva con la sua parte anteriore centrale del motociclo contro la parte anteriore spigolare sinistra del veicolo "A". L'urto di elevata intensità si è concretizzato sulla corsia di pertinenza del veicolo "B". " (Doc. _) Al riguardo va puntualizzato che il veicolo "A" corrisponde all'automobile che ha colliso con la moto dell'assicurato, indicata quale veicolo "B". L'assicurato ha, dal canto suo, dichiarato alla Polizia che: " in data odierna solo a bordo della mia moto percorro la Via _____ nel Comune di _____ in direzione _____ ovvero _____. Quando mi trovo poi nei pressi del km 44 + 150 un veicolo repentinamente usciva dai parcheggi, alla mia destra, invadendo completamente la mia corsia. Frenavo ma non riuscivo a evitare un urto. A seguito ho riportato ferite e sono stato trasportato all'ospedale dall'autolettiga." (Doc. _). L'_____, fondandosi su tale rapporto di Polizia, ha ridotto, ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, del 10% le indennità giornaliere spettanti all'insorgente, ritenendo, vista l'elevata velocità che gli ha impedito di evitare la collisione con la vettura che usciva dal parcheggio, che egli avesse commesso una negligenza grave (cfr. doc. _). L'insorgente contesta che la sua velocità fosse eccessiva, dato che l'impatto è avvenuto a circa 20 metri dalla svolta di Via _____ da dove proveniva con partenza da fermo. Sarebbe pertanto impossibile, a mente dell'assicurato, data la corta distanza tra la partenza e il luogo dell'impatto, che egli avesse raggiunto una velocità elevata. Inoltre il ricorrente sostiene che la negligenza grave è stata commessa dal conducente dell'automobile che si è immesso sulla strada principale, uscendo dal parcheggio, senza dargli la precedenza. L'assicurato ha pure asserito che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa per l'infrazione stradale menzionata, mentre lo stesso non è stato oggetto di alcun provvedimento disciplinare. Relativamente ai danni subiti dalla moto, egli ha affermato che da questi non può essere dedotta la velocità eccessiva, in quanto per le caratteristiche del mezzo anche una caduta da fermo provoca dei danni e quindi anche una velocità non elevata può causare danni importanti (cfr. consid.1.3.

;doc. _) 2.9. Come visto al consid. 2.5., agisce con grave negligenza colui che non rispetta quelle elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle stesse circostanze per evitare il realizzarsi di un danno prevedibile secondo l'andamento normale delle cose (DTF 109 V 151ss.; RAMI 1989 U 79, p. 368ss.). Va, inoltre, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403). Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili. Nel caso di specie questa Corte non ravvede sufficienti e validi motivi per scostarsi dalle constatazioni compiute dalla Polizia stradale italiana, la quale ha ritenuto che l'assicurato circolava in sella alla sua moto _____, di grossa cilindrata, ad elevata velocità. Per giungere a questa conclusione la Polizia stradale italiana si è basata sul fatto che, nonostante il ricorrente avesse frenato tanto da imprimere tre metri di traccia sul manto stradale, l'urto è stato di notevole intensità. Ciò è stato dimostrato dagli ingenti danni riportati ai veicoli (cfr. doc. _). A mente del TCA, gli elementi riscontrati dagli agenti di Polizia, ossia i segni della frenata e i danni di considerevole entità ai veicoli, sono effettivamente atti a rendere verosimile che la velocità a cui procedeva l'insorgente negli istanti antecedenti lo scontro era eccessiva. Quanto fatto valere dall'assicurato in merito sia alla circostanza che la velocità alla quale circolava non sarebbe stata elevata, in quanto l'impatto è avvenuto a circa 20 metri dalla sua partenza, che al fatto che, in ogni caso, dai danni provocati alla moto non può essere dedotta l'alta velocità, non è peraltro stato minimamente sostanziato (cfr. consid. 1.3., 2.8.). Inoltre va evidenziato che trattandosi di una moto potente, essa poteva raggiungere in pochi secondi una velocità elevata. Pertanto, anche ammettendo che l'urto ha avuto effettivamente luogo dopo 20 metri dalla partenza del ricorrente - nell'opposizione ha indicato una distanza di 25/30 metri (cfr. doc. _) -, ciò non costituisce un indizio per concludere che la velocità non fosse eccessiva. Al contrario, come appena esposto, le tracce di frenata e i danni ingenti riportati dai veicoli inducono a ritenere che, indipendentemente dai pochi metri percorsi prima dello scontro, il ricorrente stesse comunque guidando a una velocità non adeguata alle circostanze. Infatti è vero che il limite di velocità massimo consentito sul tratto stradale in cui ha avuto luogo l'incidente è di 40 km/h (cfr. foto all'incanto), tuttavia la velocità va adattata alle condizioni del traffico. Dal rapporto di polizia si evince che l'11 maggio 2003 il tempo era sereno e che verso le ore 17.00/17.30 il traffico era intenso (cfr. doc. _). Si trattava di una domenica, per cui ai turisti,

che in primavera già sono numerosi nei paesi lacustri, si aggiungevano i residenti nella zona. L'assicurato, dunque, visti anche i diversi incroci e i parcheggi situati in prossimità del luogo dell'incidente, avrebbe dovuto attendersi una situazione di potenziale pericolo. L'adeguare la velocità in simili circostanze è, di conseguenza, una regola che ogni conducente normalmente ragionevole deve osservare. Secondo il grado della verosimiglianza preponderante il ricorrente non ha ossequiato tale elementare regola di prudenza. Pertanto non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF. Con ciò può venire senz'altro riconosciuta l'esistenza di una relazione di causalità fra il comportamento avuto dall'assicurato e la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del danno alla salute). Ininfluenti ai fini della presente vertenza sono poi le ulteriori censure sollevate dall'assicurato. Per quanto riguarda la pretesa concolpa dell'automobilista, che uscendo dal parcheggio non ha dato la precedenza all'assicurato, va segnalato che essa, a prescindere dal fatto che l'asserita multa che gli sarebbe stata inflitta non è stata in alcun modo comprovata, non riveste un'intensità eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell'assicurato e il sinistro, visto che non si tratta di una colpa così grave. Infatti la concolpa di un terzo va presa in considerazione soltanto allorché sia così eccezionalmente intensa da rendere non più adeguata la relazione di causalità tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio, ossia risulti di una rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere la causalità (cfr. SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K., U 186/01; SZS 1986 pag. 251; A. Rumo-Jungo, op. cit., pag. 332; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, tesi di abilitazione, Friburgo 1999, pag. 131). Relativamente invece alla circostanza che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa, mentre l'assicurato non è stato oggetto di nessun provvedimento disciplinare, occorre ribadire che perché vi sia negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF è sufficiente l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della circolazione stradale (cfr. consid. 2.5.). Inoltre va ricordato che secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento dell'autorità penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto di tale autorità soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03).) A quest'ultimo proposito giova anche sottolineare che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base della probabilità preponderante, mentre nell'ambito del diritto penale applica il principio della presunzione di innocenza. Va peraltro segnalato che anche l'autorità amministrativa deve dedurre il suo libero convincimento sull'esistenza o meno di un fatto da prove certe, assolute. Questa autorità può accettare che la prova venga fornita in via di verosimiglianza o quale prova indiziaria solo eccezionalmente, quando una prova completa sia particolarmente gravosa o non sia possibile. Questi principi rispecchiano la prassi civilistica alla quale la procedura amministrativa rinvia (cfr. RDAT II-1995 n. 16 consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 pag. 89; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2. ediz., Lugano 2000, N. 3-12 ad art. 90 CPC, pag. 280 segg.). Il fatto che l'assicurato non sia stato oggetto di un provvedimento disciplinare non è dunque decisivo in questo contesto. In queste condizioni,

la decisione dell'_____ di procedere ad una riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio. 2.10. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF). Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto. Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P., U 31/02; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147). Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, p. 174ss.). In concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.